GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 | **ROMA** — SABATO 2 LUGLIO | NUM. 154

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO - Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — Art. 19, N. 10 della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato* corso alla pubblicazione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **309** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1890-91.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1890-91 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in lire *milleottocentonovantottomilioni centosettantasettemila ottocentodue* e centesimi *quattordici*. . . . . L. 1,898,177,802 14
delle quali furono riscosse . . . » 1,816,087,665 33
e rimasero da riscuotere. . . . L. 82,090,136 81

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio accertate nell'esercizio finanziario 1890 91 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, di lire *milleottocentocinquantaduemilioni quattrocentoquarantaseimila trecentotrentadue* e centesimi *quindici*. . . . . . . L. 1,852,446,332 15
delle quali furono pagate, . . . » 1,571,884,305 07
e rimasero da pagare. . . . . L. 280,562,026 08

Art. 3.

Sono convalidate nelle somma di lire *cinquemilioni trecentoquarantacinquemila centoventotto* e centesimi *sessantaquattro* (5,345,128.64) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1890-91, per le spese di competenza dell'esercizio stesso, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Entrate e spese residue dell'esercizio 1889-90 ed esercizi precedenti.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esescizio 1889-90 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *centonovantamilioni quattrocento novantaduemila cinquecento trentasei* e centesimi *novantanove* . . . . L. 190,492,536 99
delle quali furono riscosse . . . » 141,081,920 72
e rimasero da riscuotere. . . . » 49,410,616 27

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1889-90, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentonovantamilioni cinquecentotrentaduemila cinquecentocinquantasette* e centesimi *ottantanove* . . . . L. 490,532,557 89
delle quali furono pagate . . . . » 294,092,096 97
e rimasero da pagare. . . . . . L. 196,440,460 92
che sotto deduzione dello ammontare dei biglietti consorziali da cambiare al 30 giugno 1891, a cui corrisponde un equivalente fondo metallico in tesoreria di . . . . » 8,304,426 »
si riducono effettivamente a . . . L. 188,136,034 92

Art. 6.

Sono convalidate nella somma di lire *cinquemilioni centoottantaduemilasettecentottantadue* e cent. *trenta* (5,182,782 30) le reintegrazioni di fondi a diversi capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1890-91, in conto di spese residue degli esercizi precedenti, in seguito a corrispondenti versamenti in tesoreria.

Resti attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91

Art. 7.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *centosettantottomilioni quattrocentocinquantaquattromila duecentoventicinque* e centesimi *cinque*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1890-91 (art. 1) . . . . L. 82,090,136 81
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4). » 49,410,616 27
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *v* del riassunto generale). . . . . » 46,953,471 97
Residui attivi al 30 giugno 1891 . L. 178,454,225 05

Art. 8.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, in lire *quattrocentosettantasettemilioni duemila quattrocento ottantasette*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1890-91 (art. 2) L. 280,562,026 08
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) » 196,440,460 92
Residui passivi al 30 giugno 1891 L. 477,002,487 »
Ammontare dei biglietti consorziali rimasti da cambiare al 30 giugno 1891, ai quali corrisponde un equivalente fondo di cassa metallico in tesoreria . . . . » 8,304,426 »
Totale dei residui passivi al 30 giugno 1891 secondo il riassunto generale del conto consuntivo del bilancio . . . . L. 468,698,061 »

Situazione finanziaria.

Art. 9.

Il *deficit* del conto del tesoro, ascendente al 30 giugno 1890 a lire *quattrocentosettantacinquemilioni seicentonovantunmila cinquantanove* e centesimi *quindici* (475,691,059 15), è accertato alla fine dell'esercizio finanziario 1890-91 nella somma di lire *quattrocentotrentaseimilioni novecentoquarantanovemila trecentosessantanove* e centesimi *ottantotto* (Lire 436,949,369 88), come dalla seguente dimostrazione:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1890-91 . . . L. 1,898,177,802 14
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1889-90, cioè:
Accertati al 30 giugno 1890 L. 492,271,511 20
Id. 1891 » 490,532,557 89
» 1,738,953 31
Differenza passiva al 30 giugno 1891 . . . . » 436,949,369 88
L. 2,336,866,125 33

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1890 . . . . L. 475,691,059 15
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1889-90, cioè:
Accertati al 30 giugno 1890 L. 199,221,271 02
Id. 1891 » 190,492,536 99
» 8,728,734 03
Spese dell'esercizio finanziario 1890-91 . . . » 1,852,446,332 15
L. 2,336,866,125 33

Amministrazione del Fondo pel culto.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio d'amministrazione del Fondo per il culto accertate nell'esercizio finanziario 1890-91 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia, in lire *ventottomilioni trecentonovantaquattromila settecentottantaquattro* e centesimi *ottanta* . . . . L. 28,394,784 80
delle quali furono riscosse . . . . » 17,797,998 63
e rimasero da riscuotere. . . . . L. 10,596,786 17

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1890-91 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite in lire *ventitremilioni settecentoquarantacinque mila novecentonovantatre* e centesimi *ventisei* . . . . L. 23,745,993 26
delle quali furono pagate . . . . » 16,990,154 42

e rimasero da pagare . . . . . L. 6,755,838 84

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1889 90 restano determinate in lire *trentottomilioni settecentonovantaseimila una* e centes. *cinquantadue* . . . . L. 38,796,001 52
delle quali furono riscosse. . . . . » 9,098,760 35

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 29,697,241 17

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1889-90 restano determinate il lire *trentaduemilioni cinquecentonavantamila seicentoquarantatre* e centes. *novantadue* . . . . L. 32,590,643 92
delle quali furono pagate . . . . . » 8,974,200 71

e rimasero da pagare . . . . . . L. 23,616,443 21

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91 sono stabiliti in lire *quarantamilioni quattrocento quindicimila quattrocentoquarantacinque* e centes. *quarantacinque*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1890-91 (art. 10) . . . . L. 10,596,786 17
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12) . . . . » 29,697,241 17
Somme riscosse e non versate . . L. 121,418 11

L. 40,415,445 45

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91 sono stabiliti in lire *trentamilioni trecentosettantaduemila duecentottantadue* e centes. *cinque*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1890-91 (articolo 11). . . . . L. 6,755,838 84
Somme rimaste da pagare su residui degli esercizi precedenti (art. 13) » 23,616,443 21

L. 30,372,282 05

Art. 16.

È accertata nella somma di lire *undicimilioni novecentocinquantottomila una* e centesimi *tre* (L. 11,958,001 03) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio finanziario 1890-91, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1890 . . . . L. 10,057,251 01
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1889-90, cioè:
Accertati al 30 giugno 1890 L. 33,300,237 09
Id. 1891 » 32,590,643 92
» 709,593 17
Entrate dell'esercizio finanziario 1890-91 . . . » 28,394,784 80
L. 39,161,628 98

Passività.

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1889-90, cioè:
Accertati al 30 giugno 1890 L. 42,253,636 21
Id. 1891 » 38,796,001 52
» 3,457,634 69
Spese dell'esercizio finanziario 1890-91 . . . . » 23,745,993 26
Differenza attiva al 30 giugno 1891 . . . . » 11,958,001 03
L. 39,161,628 98

Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1899-91 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia in lire *tremilioni sessantanovemila quattrocentonovantasette* e centesimi *diciannove*. L. 3,069,497 19
delle quali furono riscosse . . . . » 1,825,196 80

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1,244,300 39

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1890-91 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in lire *duemilioni novecentotrentacinquemila tre* e centesimi *trentatre*. . . . . . . L. 2,935,003 33
delle quali furono pagate . . . . . » 2,374,221 52

e rimasero da pagare . . . . . . L. 560,781 81

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1889-90 restano determinate in lire *un milione quattrocentodiciannovemila settecentotredici* e centesimi *cinquanta* . . . . L. 1,419,713 50
delle quali furono riscosse . . . . » 1,146,395 88

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 273,318 12

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1889-90 restano determinate in lire *un milione cinquecento cinquantaquattromila trecentonovantacinque* e centesimi *ottantadue* . . . . L. 1,554,395 82
delle quali furono pagate . . . . , » 454,419 12

e rimasero da pagare . . . . . . L. 1,099,976 70

Art. 21.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91

sono stabiliti in lire *un milione cinquecentoventunmila duecentosessantacinque* e centesimi *novantanove*, cioè:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1890-91 (articolo 17).	L.	1,244,300 39
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19).	»	273,318 12
Somme riscosse e non versate. . .	»	3,647 48
Totale	L.	1,521,265 99

Art. 22.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1890-91 sono stabiliti in lire *un milione seicentosessantamila settecentocinquantotto* e centesimi *cinquantuno*, cioè:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1890 91 (articolo 18).	L.	560,781 81
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20)	»	1,099,976 70
Totale	L.	1,660,758 51

Art. 23.

È accertata nella somma di lire *ottocentosessantasettemila quattrocentoventitre* e centesimi *diciassette* (L. 867,423 17) la *differenza attiva del conto finanziario* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio finanziario 1890-91, risultante dei seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 30 giugno 1890			L.	707,890 34
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1889-90, cioè:				
Accertati al 30 giugno 1890	L.	1,640,956 14		
Id. 1891	»	1,554,395 82		
			»	86,560 32
Entrate dell'esercizio finanziario 1890-91 . . .			»	3,069,497 19
			L.	3,863,947 85

Passività.

Spesa dell'esercizio finanziario 1890-91 . . .			L.	2,935,003 33
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1889-90, cioè:				
Accertati al 30 giugno 1890	L.	1,481,234 85		
Id. 1891	»	1,419,713 50		
			»	61,521 35
Differenza attiva al 30 giugno 1891			»	867,423 17
			L.	3,863,947 85

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **310** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 10 aprile 1892 n. 175, 21 aprile 1892 n. 213 e 24 aprile 1892 n. 225, coi quali furono autorizzati i seguenti tre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1891-92, cioè:

di L. 27,000 portate in aumento al capitolo n. 33: « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

di L. 100,000 portate in aumento al capitolo n. 212 « Sussidi e concorsi per bonifiche, giusta il n. 15 della tabella *D*, annessa alla legge 23 luglio 1881 n. 333 » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

e di L. 68,000 inscritte ad un nuovo capitolo col n. 137 *bis*: « Concorso dello Stato nella erezione in contrada Pianto dei Romani, presso Calatafimi, di un monumento commemorativo dei caduti nella battaglia del 15 maggio 1860 » dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Monza, addì 28 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **292** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 27 della legge 23 dicembre 1888 n. 5888, sulla pubblica sicurezza;

Visti gli articoli 4, 32, 34 e 35 del regolamento approvato con R. D. 3 aprile 1890 n. 6793 (serie 3ª), per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le seguenti aggiunte e modificazioni ai citati articoli del regolamento 3 aprile 1890 sulle caldaie a vapore

A) **Scelta dei periti** (art. 4 del regolamento).

Art. 1.

Sotto il nome di *macchinisti* che possono essere scelti dai Prefetti e Sottoprefetti all'ufficio di perito visitatore delle caldaie a vapore s'intendono:

1.° Coloro che hanno conseguito la *patente di macchinista in primo* nella Marina mercantile;

2.° Coloro che hanno raggiunto il grado di *macchinista di 1ª classe* nella R. Marina;

3.° Coloro che, avendo conseguito il diploma professionale di *perito meccanico* in una delle sezioni speciali degli Istituti tecnici a ciò autorizzati, o il *certificato d'idoneità nell'applicazione industriale della meccanica* presso il R. Museo industriale italiano, dimostrino con documenti di aver compiuto un *tirocinio pratico di almeno quattro anni* nel governo e nella costruzione o riparazione delle caldaie a vapore presso uno stabilimento meccanico o industriale.

Art. 2.

Sotto il nome di *laurea d'ingegnere*, agli effetti della scelta per l'ufficio di perito, non si può comprendere quella per il conseguimento della quale non sia richiesto di aver frequentato il corso di macchine a vapore della Scuola di applicazione e di aver subìto l'esame relativo.

Art. 3.

Potrà essere considerato equivalente al requisito voluto dalla legge per l'ufficio di perito, quello di avere esercitato precedentemente e con soddisfazione dell'autorità politica il detto ufficio, in virtù dell'ordinanza 14 febbraio 1854 già in vigore nel Lombardo-Veneto, o in virtù del capo VI del regolamento di pulizia punitiva toscano.

B) Retribuzioni ai periti.

Art. 4. (da sostituirsi al 32 del regolamento).

Le retribuzioni dovute al perito per le prove e visite sono stabilite come appresso:

Per la prova, compresa la visita interna, di una caldaia fissa o semifissa, nuova o restaurata . . L. 25

Per ogni visita periodica interna, con o senza riprova . . . . » 20

Per la prova e visita interna di una locomobile . . . . » 15

Per ogni visita esterna . . . . » 5

Per le caldaie aventi meno ecc. (come nell'art. 32).

Art. 5. (da sostituirsi al 34).

Quando il perito, ecc. (invariato).

Quando il perito sia obbligato a pernottare fuori di residenza, egli avrà diritto ad una indennità di pernottazione di lire cinque.

Queste spese saranno sostenute dal proprietario della caldaia. Esse saranno computate una volta sola, e ripartite fra i varî utenti quando il perito siasi, con una sola gita, recato fuori di residenza a visitare più caldaie esistenti in uno stesso comune.

Art. 6. (da sostituirsi al 35).

La mano d'opera, ecc. (invariato).

Il perito che, su richiesta del proprietario della caldaia, provvederà la pompa, avrà diritto ad una indennità speciale di lire due per ogni caldaia che abbia subìto la prova o la visita periodica interna, oltre al rimborso delle spese di trasporto. Le spese di trasporto saranno ripartite fra i vari utenti nel caso previsto dall'articolo precedente, 2° alinea.

Quando trattasi, ecc. (invariato).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1892.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il numero CCCLXXXVII *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo 8 agosto 1890 della signora Teresa Marocco vedova Cerruti, col quale la medesima dispose a titolo di legato a favore del comune di Milano la somma di lire 100 mila, affinchè il reddito ne sia erogato negli scopi elemosinieri nel testamento stesso designati;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Milano relativa a tale lascito e la conseguente domanda del sindaco di quella città, diretta ad ottenere la costituzione del medesimo in ente morale;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e quella 5 giugno 1850;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il lascito sopraccennato è costituito in ente morale sotto la denominazione di « Legati Giacomo Cerruti » ed è autorizzato ad accettare il capitale che ne costituisce la dotazione. La amministrazione di tale ente è affidata, in via temporanea, alla Giunta municipale di Milano, sino a che non sia stato definitivamente provveduto nei sensi e modi di legge al suo ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 2 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero **CCCXCV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Momo (Novara), relative al concentramento nella Congregazione stessa delle seguenti istituzioni di beneficenza, cioè;

1° Opera pia Binaghi, avente scopo elemosiniero e dotale, amministrata da due parenti più prossimi del fondatore, da due consiglieri nominati dal comune e per i beni del lascito Cavagnino, che forma parte dell'Opera stessa, anche dal sindaco e dal parroco locale;

2° Legati Bazzana Carlo e Cattaneo Andrea aventi scopo dotale ed amministrati da una commissione composta del sindaco, del parroco, del priore, sottopriore e maestro dei novizi della locale Confraternita del SS. Sacramento;

3° Legato Cattaneo Matilde avente scopo dotale ed amministrato dai discendenti della fondatrice;

Veduto il parere favorevole della Giunta provinciale amministrativa di Novara;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'Opera pia Binaghi, dei legati Bazzana Carlo e Cattaneo Andrea, e del legato Cattaneo Matilde è concentrata nella Congregazione di carità di Momo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Num. **CCCXCVI** *(parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Busto Garolfo (Milano), relative al concentramento nella Congregazione stessa delle Opere pie Carlo Raia e Francesco Morandi aventi scopo dotale, amministrate dal parroco *pro-tempore* di Busto Garolfo, non chè dell'Opera pia Macchi Maggioni amministrata dal parroco di Busto Garolfo, avente per metà scopo elemosiniere e per metà scopo di culto;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione delle Opere pie Carlo Raia, Morandi e Macchi Maggioni, di quest'ultima per la parte che ha scopo elemosiniero, è concentrata nella Congregazione di carità di Busto Garolfo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCXCVII** *(parte supplementare), della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni colle quali la Congregazione di di carità ed il Consiglio comunale di Livorno promossero il concentramento dei due legati, elemosiniero l'uno e dotale l'altro, costituenti l'Opera pia Giovanni Nicola Bertolli;

Vista la decisione della Giunta provinciale amministrativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera pia Giovanni Nicola Bertolli, attualmente amministrata dalla signora baronessa Pia Carranza nata Bertolli e signora Alessandrina Pappudoff nata Bertolli, è concentrata nella Congregazione di carità di Livorno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1892.

UMBERTO

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCXCVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni colle quali la Congregazione di carità e il Consiglio comunale di Bernezzo (Cuneo), si pronunciarono intorno al concentramento nella Congregazione stessa dei lasciti pii Viglietti e Delfino, aventi scopo, il primo di culto e di elemosina, il secondo scopo elemosiniero, amministrati dal parroco di Bernezzo il primo, e dal parroco di S. Rocco di Bernezzo il secondo;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del pio legato Delfino e della parte del pio legato Viglietti, che è destinata ad elemosina, è concentrata nella Congregazione di carità di Bernezzo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *il Guardasigilli:* BONACCI.

Il Numero **CCCXCIX** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'invito fatto dal Prefetto di Novara alla Congregazione di carità di Rimasco, a deliberare sul concentramento nella Congregazione stessa del pio legato Chiarino, avente per scopo la distribuzione di sale, ed ora amministrato dal parroco, dal sindaco e dal primo fabbriciere pro tempore;

Vedute le deliberazioni al riguardo prese dalla Congregazione di carità e dal Consiglio comunale di Rimasco;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Novara, favorevole al concentramento;

Veduta la legge del 17 luglio 1890 n. 6972;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione del pio legato Chiarino è concentrata nella Congregazione di carità di Rimasco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1892.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* BONACCI.

Accordo pel cambio di lettere e di scatolette con valore dichiarato, allegato alla legge 28 giugno 1892, numero 297, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno, n. 152.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

IV.

ARRANGEMENT

CONCERNANT

L'ÉCHANGE DES LETTRES ET DES BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE

conclu entre

L'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, L'AUTRICHE-HONGRIE, LA BELGIQUE, LE BRÉSIL, LA BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE DE COSTA-RICA, LE DANEMARK ET LES COLONIES DANOISES, L'ÉGYPTE, L'ESPAGNE, LA FRANCE ET LES COLONIES FRANÇAISES, L'ITALIE, LA RÉPUBLIQUE DE LIBÉRIA, LE LUXEMBOURG, LA NORVÈGE, LES PAYS-BAS, LE PORTUGAL ET LES COLONIES PORTUGAISES, LA ROUMANIE, LA RUSSIE, LE SALVADOR, LA SERBIE, LA SUÈDE LA SUISSE, LA RÉGENCE DE TUNIS ET LA TURQUIE.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 19 de la Convention principale, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:

Article premier.

1. — Il peut être expédié, de l'un des pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ce pays, des lettres contenant des valeurs-papier déclarées et des boites contenant des bijoux et objets précieux déclarés avec assurance du montant de la déclaration.

La participation au service des boites avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents dont les Administrations sont convenues d'établir ce service dans leurs relations réciproques.

2. — Le poids maximum des boites est fixé à un kilogramme par envoi.

3. — Les divers Offices, pour leurs rapports respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à 10,000 francs par envoi, et il est entendu que les diverses Administrations intervenant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont respectivement adopté.

4. — Les lettres et boites expédiées avec déclaration de valeur peuvent être grevées de remboursement jusqu'au montant de 500 francs, aux conditions admises par l'article 7 de la Convention principale.

Article 2.

1. — La liberté du transit est garantie sur le territoire de chacun de pay adhérents, et la responsabilité des Offices qui participent à ce transport est engagée dans les limites déterminées par l'article 11 ci-après.

Il en est de même à l'égard du transport maritime effectué ou assuré par les Offices des pays adhérents, pourvu toutefois que ces Offices soient en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments dont ils font emploi.

2. — A moin d'arrangement contraire entre les Offices d'origine et de destination, la transmission des valeurs déclarées échangées entre pays non limitrophes s'opère à découvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des correspondances ordinaires.

3. — L'échange de lettres et de boites contenant des valeurs déclarées entre deux pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays non participant au présent Arrangement, ou au moyen de services maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre les Administrations des pays d'origine et de destination, telles que l'emploi d'une voie détournée, l'expédition en dépêches closes, etc.

Article 3.

1. — Les frais de transit prévus par l'article 4 de la Convention principale sont payables par l'Office d'origine aux Offices qui participent au transport intermédiaire, à découvert ou en dépêches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.

2. — Un port de 50 centimes par envoi est payable par l'Office d'origine des boites de valeur déclarée à l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, à chacune des Administrations participant au transport territorial intermédiaire. L'Office d'origine doit payer, en outre, le cas échéant, un port de un franc à chacune des Administrations participant au transport maritime intermédiaire.

3. — Indépendamment de ces frais et ports, l'Administrations du pays d'origine est redevable, à titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a lieu, envers chacune des Administrations participant au transit territorial avec garantie de responsabilité, d'un droit proportionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

4. — En outre, s'il y a transport par mer avec la même garantie, l'Administration d'origine est redevable, envers chacun des Offices participant à ce transport, d'un droit d'assurance maritime de 10 centimes par chaque somme de 300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.

Article 4.

1. — La taxe des lettres et des boites contenant des valeurs déclarées doit être acquittée à l'avance et se compose:

1° pour les lettres, du port et du droit fixe applicables à une lettre recommandée du même poids et pour la même destination, — port et droit acquis en entier à l'Office expéditeur; — pour les boites, d'un port de 50 centimes par pays participant au transport territorial et, le cas échéant, d'un port de un franc par pays participant au transport maritime;

2° pour les lettres et les boites, d'un droit proportionnel d'assurance calculé, par 300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, à raison de 10 centimes pour les pays limitrophes ou reliés entre eux par un service maritime direct, et à raison de 25 centimes pour les autres pays; avec addition, s'il y a lieu, dans l'un et l'autre cas, du droit d'assurance maritime prévu au dernier alinéa de l'article 3 précédent.

Toutefois, comme mesure de transition, est réservée à chacune des parties contractantes, pour tenir compte de ses convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir un droit autre que celui indiqué ci-dessus, moyennant que ce droit ne dépasse par 1|2 pour cent de la somme déclarée.

2. — L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du dépôt, un récépissé sommaire de son envoi.

3. — Il est formellement convenu que, sauf dans le cas de réexpédition prévu au paragraphe 2 de l'article 9 ci-après, les lettres et les boites renfermant des valeurs déclarées ne peuvent être frappées, à la charge des destinataires, d'aucun droit postal autre que celui de remise à domicile, s'il y a lieu.

Article 5.

Les lettres de valeur déclarée échangées par les Administrations postales entre elles sont admises à la franchise de port et de droit d'assurance dans les conditions déterminées par l'article 11, § 2, de la Convention principale.

Article 6.

1. — L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées peut obtenir, aux conditions déterminées par l'article 6 de la Convention principale en ce qui concerne les objets recommandés, qu'il lui soit donné avis de la remise de cet envoi au destinataire.

2. — Le produit du droit applicable aux avis de réception est acquis en entier à l'Office du pays d'origine.

Article 7.

1. — L'expediteur d'un envoi avec valeur déclarée peut le retirer du service ou en faire modifier l'adresse pour réexpédier cet envoi soit à l'intérieur du pays de destination primitif, soit sur l'un quelconque des pays contractants, aussi longtemps qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux conditions et sous les réserves déterminées, pour les correspondances ordinaires et recommandées, par l'article 9 de la Convention principale. Ce droit est limité, en ce qui concerne la modification des adresses, aux envois dont la déclaration ne dépasse pas 500 francs.

2. — Il peut de même demander la remise à domicile par porteur spécial, aussitôt après l'arrivée, aux conditions et sous les réserves fixées par l'article 13 de ladite Convention.

Est toutefois réservée à l'Office du lieu de destination la faculté de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi lui-même, lorsque ses règlements intérieurs le comportent.

Article 8.

1. — Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boite est interdite.

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature, l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, sans préjudice des poursuites judiciaires que peut comporter la législation du pays d'origine.

2. — Il est également interdit d'insérer dans les boites avec valeur déclarée des lettres ou notes pouvant tenir lieu de correspondance, des monnaies ayant cours, des billets de banque ou valeurs quelconques au porteur, des titres et des objets rentrant dans la catégorie des papiers d'affaires.

Il n'est pas donné cours aux objets tombant sous le coup de cette interdiction.

Article 9.

1. — Une lettre ou boite de valeur déclarée réexpédiée, par suite du changement de résidence du destinataire, à l'intérieur du pays de destination, n'est passible d'aucune taxe supplémentaire.

2. — En cas de réexpédition sur un des pays contractants autre que le pays de destination, les droits d'assurance fixés par les paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du présent Arrangement sont perçus sur le destinataire, du chef de la réexpédition, au profit de chacun des Offices intervenant dans le nouveau transport. Quand il s'agit d'une boite avec valeur déclarée, il est perçu en outre le port fixé au § 2 de l'article 3 susvisé.

3. — La réexpédition par suite de fausse direction ou de mise en rebut ne donne lieu à aucune perception postale supplémentaire à la charge du public.

Article 10.

1. — Les boites avec valeur déclarée sont soumises à la législation du pays d'origine ou de destination, en ce qui concerne, à l'exportation, la restitution des droits de garantie, et, à l'importation, l'exercice du contrôle de la garantie et de la douane.

2. — Les droits fiscaux et frais d'essayage exigibles à l'importation, sont perçus sur les destinataires lors de la distribution. Si, par suite de changement de résidence du destinataire, de refus ou pour toute autre cause, une boite de valeur déclarée vient à être réexpédiée sur un autre pays participant à l'échange ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à la réexportation sont répétés d'Office à Office pour être recouvrés sur le destinataire ou sur l'expéditeur.

Article 11.

1. — Sauf le cas de force majeure, lorsqu'une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée, l'expéditeur ou, sur sa demande, le destinataire, a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur, ou ne provienne de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse dépasser en aucun cas la somme déclarée.

2. — Les pays disposés à se charger des risques pouvant dériver du cas de force majeure, sont autorisés à percevoir de ce chef une surtaxe dans les limites tracées par le dernier alinéa du § 1 de l'article 4 du présent Arrangement.

3. — L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration dont relève le bureau expéditeur. Est réservé à cette Administration le recours contre l'Administration responsable, c'est-à-dire contre l'Administration sur le territoire ou dans le service de laquelle la perte ou la spolation a eu lieu.

Dans le cas où l'Office responsable aurait notifié à l'Office expéditeur de ne point effectuer le paiement, il devrait rembourser à ce dernier Office les frais qui seraient la conséquence du non-paiement.

4. — Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe a l'Administration qui, ayant reçu l'objet sans faire d'observation, ne peut établir ni la délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à l'Administration suivante.

5. — Le paiement de l'indemnité par l'Office expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation. L'Office responsable est tenu de rembourser, sans retard et au moyen d'une traite ou d'un mandat de poste, à l'Office expéditeur, le montant de l'indemnité payée par celui-ci.

6. — Il est entendu que la réclamation n'est admise que dans le délai d'un an à partir du dépôt à la poste de la lettre portant déclaration; passé ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7. — L'Administration, pour le compte de laquelle est opéré le remboursement du montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée dans tous les droits du propriétaire.

8. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en cours de transport entre les bureaux d'échange de deux pays limitrophes, sans qu'il soit possible d'établir sur lequel des deux territoires le fait s'est accompli, les deux Administrations en cause supportent le dommage par moitié.

Il en est de même en cas d'échange en dépêches closes, si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur le territoire ou dans le service d'un Office intermédiaire non responsable.

9. — Les Administsations cessent d'être responsables des valeurs déclarées contenues dans les envois dont les ayants droit ont donné reçu.

Article 12.

1. — Est réservé le droit de chaque pays d'appliquer, aux envois contenant des valeurs déclarées à destination ou provenant d'autres pays, ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent Arrangement.

2. — Les stipulations du présent Arrangement ne portent pas restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des arrangements spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de l'amélioration du service des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées.

Article 13.

Chacune des Administrations des pays contractants peut, dans des circonstances extraordinaires de nature à justifier la mesure, suspendre temporairement le service des valeurs déclarées, tant à l'expédition qu'à la réception et d'une manière générale ou partielle, sous la condition d'en donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

Article 14.

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par l'article 24 de la Convention principale, en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Article 15.

Les Administrations des postes des pays contractants règlent la forme et le mode de transmission des lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées et arrêtent toutes les autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent Arrangement.

Article 16.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'article 25 de la Convention principale, toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le service des lettres et des boîtes avec valeur déclarée.

2. — Toute proposition est soumise au procédé déterminé par le § 2 de l'article 26 dela Convention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouveaux articles ou de la modification des dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 et 17;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions du présent Arrangement autres que celles des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16 et 17;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, sauf le cas de litige prévu à l'article 23 de la Convention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans les deux premiers cas, par une déclaration diplomatique et, dans le troisième cas, par une notification administrative, selon la forme indiquée à l'article 26 de la Convention principale.

5. — Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que deux mois, au moins, après sa notification.

Article 17.

1. — Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1er juillet 1892 et il aura la même durée que la Convention principale, sans préjudice du droit, réservé à chaque pays, de se retirer de cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse.

2. — Sont abrogées, a partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement toutes les dispositions convenues antérieurement entre les divers pays contractants ou entre leurs Administrations, pour autant qu'elles ne sont pas conciliables avec les termes du présent Arrangement, et sans préjudice des dispositions de l'article 12 précédent.

3. — Le présent Arrangement sera ratifié aussitôt que faire se pourra. Les actes de ratification seront échangés à Vienne.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement à VIENNE, le quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-onze.

Pour l'Allemagne:

Dr v. STEPHAN.

SACHSE.

FRITSCH.

Pour la République Argentine:

CARLOS CALVO.

Pour l'Autriche:

OBENTRAUT.

Dr HOFMANN.

Dr LILIENAU.

HABBERGER.

Pour la Hongrie:

P. HEIM.

S. SCHRIMPF.

Pour la Belgique:
LICHTERVELDE.
Pour le Brésil:
LUIZ BETIM PAES LEME.
Pour la Bulgarie:
P. M. MATTHEEFF.
Pour la République de Costa-Rica:
. . . .
Pour le Danemark et les colonies danoises:
LUND.
Pour l'Egypte:
Y. SABA.
Pour l'Espagne:
FEDERICO BAS.
Pour la France:
MONTARMARIN.
J. DE SELVES.
ANSAULT.
Pour les colonies françaises:
G. GABRIÉ.
Pour l'Italie:
EMIDIO CHIARADIA.
FELICE SALIVETTO.
Pour la République de Libéria:
BN. DE STEIN.
W. KOENTZER.
C. GAEDELT.
Pour le Luxembourg:
MONGENAST.
Pour la Norvège:
THB. HEYERDAHL.
Pour le Pays-Bas:
HOFSTEDE.
BARON VAN FER FELTZ.
Pour le Portugal et les colonies portugaises:
GUELHERMINO AUGUSTO DE BARROS.
Pour la Roumanie:
COLONEL A. GORJEAN.
S. DIMITRESCU.
Pour la Russie:
GÉNÉRAL DE BESACK.
A. SKALKOVSKY.
Pour le Salvador:
LOUIS KEHLMANN.
Pour la Serbie:
SVETOZAR I. GVOZDITCH
ET. W. POPOVITCH.
Pour la Suède:
E. VON KRUSENTJERNA.
Pour la Suisse:
ED. HÖHN.
C. DELESSERT.
Pour la Régence de Tunis:
MONTMARIN.
Pour la Turquie:
E. PETACCI.
A. FABRI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero delle Finanze:*

Con decreti in data dal 19 maggio al 12 giugno 1892:

Predale Giustino, vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di salute, dal 15 maggio a tutto il 14 novembre 1892;

Grassi dott. Luigi, id. id. di 3ª classe id., accettate le dimissioni dall'impiego, con effetto dal 6 maggio 1892;

Gatti Antonio, ricevitore del registro, è nominato ufficiale d'ordine di 4ª classe nelle Intendenze di finanza e destinato a quella di Novara;

Santarelli-Ducci Giuseppe, ufficiale d'ordine di 2ª classe nel Ministero delle finanze, revocata la sospensione dallo stipendio, statagli inflitta col ministeriale decreto del 2 maggio 1892;

Minoja Giuseppe, ricevitore del registro, è collocato in aspettativa in seguito a sua domanda, per motivi di salute, per due mesi, a decorrere dal giorno della di lui surrogazione;

Sechi comm. avv. Lazzaro, ispettore a disposizione diretta del ministro nel personale del Ministero delle finanze, id. a riposo per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con effetto del 1° luglio 1892;

Scalzi Silvio, ricevitore del registro, è collocato in aspettativa, d'ufficio, per motivi di salute per sei mesi, a decorrere dal 3 maggio 1892;

Silvagni Giulio, vice-segretario amministrativo di 3ª classe nelle Intendenze di finanza, è trasferito da Lecce a Reggio Calabria;

Pugliese cav. Prospero, intendente di finanza di 1ª classe, id. da Caserta a Mantova;

Colombini cav. avv. Stefano, id. id. di 2ª classe, id. da Mantova a Caserta;

Montemezzo cav. Giovanni Battista, primo segretario di 2ª classe nelle Intendenze di finanza, id. da Pisa a Massa;

Zanoboni cav. Gaetano, id. id. id., id. da Massa a Pisa;

Escalona Achille, tenente di 1ª classe nel corpo delle guardie di finanza, è collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute, con decorrenza dal 16 aprile 1892;

Mocali cav. Luigi, agente superiore delle imposte dirette e del catasto, id. in aspettativa in seguito a sua domanda per motivi di salute, dal 16 maggio fino al 15 agosto 1892;

Manara Emanuele, ricevitore di 1ª classe nelle dogane, id. id. id. id., id. dal 16 maggio 1892;

Guarino Domenico e La Monica Luigi, commessi di 2ª classe nella Amministrazione del dazio sul consumo in Napoli, sono promossi alla 1ª;

Raiola Gemmino e Mariani Eugenio, id. di 3ª id, id. alla 2ª;

Todini Giovanni, Guastalla Alberto e Giovannuzzi Francesco, già diurnisti nell'amministrazione daziaria municipale di Roma, sono nominati commessi di 3ª classe nell'amministrazione del dazio sul consumo in Napoli.

Berta cav. Giovanni, intendente di finanza di 2ª classe, è trasferito da Belluno a Brescia;

Pacini Giorgio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nella Intendenza di finanza, in aspettativa, per motivi di salute, è richiamato in attività di carriera, a partire dal 13 maggio 1892;

Siviero Michele, id. id. di 3ª classe id., è destinato a prestar servizio presso l'Intendenza di Napoli.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Avviso.

A partire dal 1° luglio p. v. la Banca Agricola Industriale di Chieti assumerà la rappresentanza pel cambio dei biglietti proprii della Banca Nazionale Toscana.

A termini pertanto dell'art. 15 della legge 30 aprile 1874 n. 1920 serie 2ª e delle successive leggi che hanno prorogato il corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione, dal giorno in cui effettivamente funzionerà la detta rappresentanza, e previo l'adempimento delle prescrizioni fatte dall'art. 49 del regolamento 21 gennaio 1875 n. 2372 serie 2ª, i biglietti della Banca Nazionale Toscana saranno accettati nelle pubbliche casse e dai privati in tutta la provincia di Chieti.

Roma, addì 22 giugno 1892.

MINISTERO DELLA GUERRA

Esami di ammissione all'Accademia militare per l'anno 1892-93.

In conformità di quanto è detto al n. 6 della Circolare n. 5 del corrente anno, si notifica che gli esami d'ammissione pei concorrenti all'Accademia militare cominceranno presso la scuola militare di Modena il 4 agosto p. v.

La commissione esaminatrice, la quale si tratterà in Modena 10 giorni all'incirca, si recherà poscia nelle altre sedi d'esame nell'ordine seguente: Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli e Messina.

Roma, 19 giugno 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 1ª categoria delle classi 1866 e 1867.

Art. 1.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto 19 maggio u. s. (circolare n. 46 del corrente anno) tutti i comandanti di distretto militare faranno pubblicare il giorno 9 luglio, nei comuni di loro giurisdizione, un manifesto conforme al modello Z dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, con le aggiunte e le varianti indicate in calce alla presente circolare (*Allegato n. 1*) e cureranno che il medesimo venga affisso per tre giorni consecutivi.

Contemporaneamente trasmetteranno ai sindaci dei comuni di loro giurisdizione l'elenco prescritto dal § 621 dell'istruzione stessa.

2. I comandanti dei reggimenti alpini faranno pubblicare nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento un secondo manifesto conforme all'annesso modello (*Allegato n. 2*), il quale verrà affisso lo stesso giorno 9 luglio e per tre giorni consecutivi.

3. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata all'istruzione ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XX dell'istruzione complementare al regolamento stesso, quale fu modificato dagli atti 198 del 1891 e 50 del 1892, in quanto non siano contradette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare, avvertendo che le dispense accennate al § 986 lett. *c*) del predetto capo XXXI dovranno essere accordate anche quando i due periodi annuali di tiro non siano consecutivi.

4. Potranno, in via eccezionale, essere concessi rinvii ad una successiva chiamata di militari di 1ª categoria a quelli dei militari di truppa richiamati che:

a) comprovino con attestato del sindaco del comune nel quale risiedono di dover condurre indispensabilmente a termine lavori agricoli durante il periodo dell'istruzione;

b) comprovino con attestato del direttore o del preside di una scuola, o di un istituto di qualsiasi genere, di aver frequentato un corso di studi e di dover nell'epoca della chiamata, o nei tre mesi successivi, dare esami finali o di promozione;

c) per ragioni speciali di famiglia e professionali non possano prender parte all'istruzione nell'epoca stabilita senza loro grave discapito.

I rinvii, di cui sopra, non potranno in complesso essere accordati in proporzione maggiore del 10 0|0 degli uomini effettivamente chiamati alle armi in ciascun distretto, ed i comandanti dei distretti ai quali le domande venissero presentate saranno giudici dell'opportunità di accogliere o meno le domande stesse o di dare la preferenza ad alcune di esse, quando il numero delle domande ecceda la suaccennata proporzione.

I documenti presentati in appoggio alle domande saranno trattenuti dal distretto che fa la concessione, il quale però ha l'obbligo d'informare subito il comandante di quello cui il militare appartiene.

Giusta il § 983 del regolamento sul reclutamento, a questo rinvio non possano essere ammessi i militari della classe 1865 che per qualsiasi ragione siano stati rinviati alla presente chiamata.

5. È fatta facoltà ai comandanti dei distretti di dispensare dalla chiamata quei militari i quali, essendo nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato dagli altri tutti della loro stessa classe dell'arma di fanteria.

Tale concessione, che sarà fatta soltanto a coloro che la chiedono, non è quindi estesa a quelli che, pur avendo fatto parte dei corpi di spedizione in Africa, abbiano in complesso prestato un servizio inferiore od uguale a quello degli altri rimasti in Italia.

Art. 2.

Ufficiali di complemento richiamati.

6. Col *Bollettino Ufficiale* sarà provveduto perchè gli ufficiali di complemento chiamati alle armi si presentino anzitutto al distretto di loro residenza, per coadiuvarvi il personale nel ricevimento, equipaggiamento ed invio ai corpi dei richiamati di truppa.

Detti ufficiali saranno successivamente inviati dai distretti ai qual si presentano ai corpi cui saranno dal *Bollettino* destinati temporaneamente a prestar servizio.

Gli ufficiali di complemento degli alpini si presenteranno direttamente alla sede di magazzini alpini che verrà per ognuno di essi indicati nel *Bollettino Ufficiale*, se si trovano in vicinanza della medesima. Quelli che si presentassero ai distretti saranno subito inviati alla destinazione loro fissata nel *Bollettino*.

7. I comandanti di distretto e dei reggimenti alpini, cui gli ufficiali di complemento sono effettivi, cureranno di dar loro partecipazione della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito. La dispensa dalla chiamata non potrà essere accordata che per uno dei seguenti motivi:

a) residenza all'estero;

b) malattia che impedisca di presentarsi nel giorno rispettivamente stabilito;

c) coprire alcuno degli impieghi specificati al n. 14 dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 16 maggio 1889;

d) dover dare esami di concorso ad impieghi presso le pubbliche amministrazioni;

e) trovarsi in una delle condizioni accennate nel precedente n. 4.

I comandanti dei distretti si accerteranno della validità degli addotti motivi e decideranno sulle domande di dispensa dandone poi avviso al Ministero (Direzione generale competente o segretariato generale) ed al corpo al quale gli ufficiali erano stati assegnati.

Nel fare le partecipazioni della chiamata in servizio, i comandanti stessi trasmetteranno agli ufficiali chiamati in servizio i documenti che loro potessero occorrere, per ottenere le riduzioni cui hanno diritto nei viaggi sulle ferrovie, per raggiungere il distretto di residenza (§ 1833 regolamento d'amministrazione).

Analogamente si regoleranno i comandanti dei reggimenti alpini a riguardo degli ufficiali di complemento alpini.

I distretti dovranno provvedere dei documenti di cui sopra gli ufficiali che trovandosi lontani dal reggimento alpini cui sono effettivi si presenteranno al distretto nel quale si trovano.

Art. 3.

Assegnazione dei richiamati e loro invio ai corpi.

8. Per l'assegnazione dei richiamati ai corpi si osserveranno le disposizioni seguenti:

a) Gli ascritti alla fanteria di linea di qualsiasi distretto del continente o della Sicilia, a qualunque delle classi chiamate appartengano, saranno diretti dal distretto al quale si presenteranno, ai reggimenti di fanteria, ai quali dovranno essere assegnati in caso di mobilitazione i richiamati appartenenti effettivamente al distretto stesso.

Quelli invece dei distretti di Caltanissetta e Siracusa saranno inviati ai reggimenti, che saranno indicati dal comandante del XII corpo d'armata.

I richiamati dei distretti della Sardegna saranno assegnati dal comandante del IX corpo d'armata ai reggimenti fanteria di stanza nell'isola.

b) Gli ascritti ai granatieri, a qualsiasi distretto del continente si presentino, saranno diretti al reggimento granatieri al quale sono effettivi.

Quelli che si presentano ai distretti della Sicilia o della Sardegna verranno inviati ai reggimenti di fanteria di stanza nelle isole predette ed i comandanti del IX e del XII corpo daranno all'uopo le necessarie disposizioni.

c) Gli ascritti ai bersaglieri, a qualsiasi distretto del continente si presentino, saranno diretti ai reggimenti bersaglieri, ai quali dovrebbero essere assegnati in caso di mobilitazione i richiamati dei bersaglieri appartenenti al distretto stesso.

Quelli presentatisi ai distretti della Sicilia saranno riuniti secondo le norme che verranno impartite dal comandante del XII corpo d'armata.

I bersaglieri che si presenteranno ai distretti della Sardegna saranno inviati ai reggimenti di fanteria di stanza nell'isola e il comandante del IX corpo d'armata darà all'uopo le necessarie disposizioni.

d) I richiamati alpini che per qualsiasi ragione si presentassero il 10 agosto ai distretti dei primi dieci corpi d'armata, saranno diretti, senza equipaggiamento, alla sede del magazzino del battaglione alpini cui appartengono.

Quelli che risiedono, anche temporaneamente, in un distretto dell'XI o XII corpo d'armata o della Sardegna dovranno presentarsi il 16 agosto al distretto di residenza, anzichè a quello cui appartengono per fatto di leva e saranno assegnati ai reggimenti di fanteria come se appartenessero a quest'arma.

e) I richiamati ascritti alle compagnie permanenti dei distretti verranno assegnati ai distretti stessi ai quali si presenteranno.

f) I richiamati ascritti all'artiglieria da campagna (escluso il treno) dei distretti dell'isola di Sardegna che si presenteranno ai distretti medesimi saranno inviati alla batteria che si troverà di stanza nell'isola secondo gli ordini che saranno all'uopo emanati dal comandante del IX corpo d'armata. Quelli che si presenteranno ai distretti del continente verranno presi in forza dai distretti stessi.

g) I richiamati ascritti ai reggimenti del genio (escluso il treno) saranno inviati ai depositi dei rispettivi reggimenti, eccetto quelli ascritti alle compagnie *ferrovieri* i quali dovranno essere mandati direttamente alla sede della brigata in Torino, e quelli ascritti alle compagnie *specialisti* e *zappatori* del 3° reggimento genio, che dovranno essere mandati direttamente al comando del distaccamento di tale reggimento di stanza in Roma. I richiamati ascritti alle compagnie *lagunari* che per qualsiasi ragione si presentassero ai distretti, saranno tosto diretti, senza equipaggiamento, alla rispettiva brigata in Venezia. I richiamati però che si presentassero ai distretti del XII corpo d'armata saranno inviati, a qualsiasi specialità appartengano, al comando del distaccamento del 3° reggimento di stanza in Messina. Come pure i richiamati che risiedendo anche temporaneamente in un distretto della Sardegna si presentassero al detto distretto, anzichè a quello cui appartengano per fatto di leva, saranno inviati, a qualsiasi specialità appartengano, ai reggimenti di fanteria viciniori ed il comandante del IX corpo d'armata provvederà al riguardo, avvertendo che i militari di cui si tratta dovranno essere equipaggiati come richiamati di fanteria e dai reggimenti a cui sono assegnati provvisti degli strumenti da zappatore, usufruendo di quelli che i reggimenti hanno in consegna per la mobilitazione.

9. In genere tutti gli uomini che si presentino ad un distretto che non sia quello a cui appartengono per fatto di leva, e pei quali non siasi provveduto ai paragrafi precedenti, saranno avviati a quel corpo dell'arma rispettiva, cui debbono esser diretti i militari del distretto al quale si presentano.

In tale provvedimento sono naturalmente compresi i militari della classe 1867 della fanteria di linea appartenenti ai tredici distretti ai quali si estende la chiamata di tale classe, e che si presentino ad un distretto che non sia il proprio.

10. Per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevimento, nell'equipaggiamento e nello accompagnamento dei drappelli ai corpi, i comandanti di distretto hanno l'obbligo di valersi degli ufficiali di complemento richiamati, in quanto non è divesamente disposto al n. 8 della presente Circolare.

Ove i detti ufficiali non siano in numero sufficiente, specie pel servizio d'accompagnamento, provvederanno i comandanti di corpo d'armata con ufficiali e sottufficiali dei reggimenti alla propria dipendenza o, quando ne riconoscano la opportunità, con ufficiali di complemento esuberanti fra i richiamati in altri distretti.

11. I comandanti di corpo d'armata disporranno per il movimento d'invio dei richiamati dai distretti ai corpi.

Art. 4.

Istruzione.

12. I richiamati, appena inquadrati nel reggimento a cui sono assegnati, prenderanno parte a tutte le istruzioni ed esercitazioni del reggimento stesso, avvertendo tuttavia di allenarli gradatamente alle maggiori fatiche del campo.

13. Ai richiamati che non possono essere inviati ai corpi, e che rimangono perciò ai distretti, si faranno ripetere, per quanto è possibile, le principali istruzioni militari.

Art. 5.

Congedamento.

14. I richiamati (esclusi gli alpini) assegnati ai corpi che non prenderanno parte alle grandi manovre verranno dai corpi stessi rinviati ai rispettivi distretti il giorno 31 agosto.

Il movimento di ritorno ai distretti verrà regolato dai comandanti di corpo d'armata da cui dipendono i reggimenti ai quali i richiamati sono assegnati.

Quelli assegnati ai reggimenti che interverranno alle grandi manovre, ai reggimenti cioè del VII e IX corpo d'armata, saranno rinviati ai loro distretti nell'epoca e nei modi che questo Ministero si riserba di disporre.

15. I richiamati alpini saranno rimandati in congedo per cura dei reggimenti alpini non più tardi del 31 agosto.

Art. 6.

Disposizioni varie.

16. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (*Allegato num. 3*).

Si distribuiranno a preferenza oggetti usati, portando sovratutto la più rigorosa attenzione sulla calzatura, la quale dovrà essere di sufficiente durata, adattarsi bene al piede ed essere atta alle marcie militari.

17. I richiamati dei granatieri assegnati ai reggimenti di linea saranno equipaggiati come gli altri richiamati di fanteria assegnati ai reggimenti stessi. Così pure saranno presi a sussistenza ed equipaggiati da fanteria di linea gli alpini che risiedendo in un distretto dell'XI e XII corpo d'armata si presenteranno al detto distretto, anzichè a quello cui appartengono per fatto di leva, non che gli alpini e i bersaglieri che si presenteranno ai distretti della Sardegna.

18. I richiamati saranno armati di fucile 70|87; non saranno loro distribuite le cartucce a pallottola, bensì 40 cartucce da salve così ripartite:

ai richiamati di fanteria e bersaglieri, 16 cartucce per armi M. 1870 (2 pacchetti), 8 per armi 70|87 (2 caricatori pieni) e 16 M. 1890 per armi M. 1870 e 70|87 (4 caricatori pieni);

ai richiamati degli alpini, 16 cartucce per armi M. 1870 (2 pacchetti) e 24 M. 1890 per armi M. 1870 e 70|87 (6 caricatori pieni).

Le cartucce occorrenti ai distretti saranno da essi richieste alla direzione territoriale d'artiglieria più vicina, fatta eccezione delle cartucce da salve M. 1890, che dovranno prelevarsi con le norme indicate nella Circolare n. 54 dell'anno 1891.

Tutte le cartucce saranno dai distretti cedute in carico definitivo ai corpi ai quali i richiamati verranno assegnati.

Ai richiamati appartenenti a compagnie permanenti di distretto non verranno distribuite cartucce.

19. Quanto alle norme amministrative si osserveranno le speciali disposizioni che verranno emanate con altra circolare.

Roma, 21 giugno 1892.

Il Ministro
PELLOUX.

Aggiunte e varianti da introdursi nella compilazione del Manifesto per la chiamata delle classi 1886 e 1867, mod. Z dell'istruzione complementare al regolamento 20 agosto 1890

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria dell'esercito permanente.

Ai nn. 1, 2 e 4 del modello sono sostituiti i seguenti:

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1866 di tutti i distretti del Regno appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini, alle compagnie permanenti dei distretti ed ai reggimenti del genio (escluso il treno);

b) i militari di truppa in congedo illimitato, compresi i sottufficiali, di 1ª categoria della classe 1866 appartenenti alla milizia speciale dell'isola di Sardegna ed ascritti alla fanteria di linea, ai bersaglieri, all'artiglieria da campagna ed al genio (escluso il treno);

c) i militari di 1ª categoria della classe 1865 appartenti ai corpi e distretti di cui ai precedenti comma, che chiamati nello scorso anno furono rinviati ad altra istruzione;

d) gli ufficiali di complemento nati nel 1866 ascritti ai reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini e genio, eccettuati quelli provenienti dall'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi;

e) i militari di 1ª categoria della classe 1867 appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea (esclusi i granatieri ed i bersaglieri) dei soli distretti militari di Ancona, Aquila, Ascoli Piceno, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Frosinone, Gaeta, Macerata, Roma e Teramo.

Sono quindi esenti dalla chiamata i militari di truppa di dette classi e categorie ascritti ai carabinieri reali, alla cavalleria, alle compagnie sanità e sussistenza, alle compagnie operai d'artiglieria, ai reggimenti d'artiglieria da campagna, (eccettuati quelli appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari) da fortezza, da montagna ed a cavallo, ed al treno d'artiglieria e genio.

2. La presentazione dei richiamati di truppa avrà luogo come segue:

a) il 10 agosto pei militari ascritti ai reggimenti alpini;

b) il 16 agosto per tutti gli altri indicati al numero precedente.

4. I militari richiamati che si trovano a risiedere, anche temporaneamente, fuori del distretto al quale appartengono per fatto di leva, dovranno presentarsi al distretto, nel cui territorio essi si trovano.

I richiamati alpini che si trovano a risiedere nei distretti di Bari, Barletta, Lecce, Taranto, Potenza, Catanzaro, Reggio-Calabria, Castrovillari, Cosenza o nei distretti dell'isola di Sicilia o di Sardegna, dovranno presentarsi al distretto di residenza il 16 agosto, data stabilita per la presentazione dei richiamati di fanteria di linea, anzichè il *10 agosto*.

Tutti i militari di truppa richiamati *a qualunque distretto militare appartengano*, dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo, nelle ore antimeridiane del giorno per essi stabilito a questo comando se trovansi nel mandamento di questo capoluogo, o altrimenti, sempre nelle ore antimeridiane dello stesso giorno, al sindaco del capoluogo del mandamento in cui si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio e recarsi a questo comando.

I militari ascritti alla brigata lagunare del genio si presenteranno direttamente al comando della brigata in Venezia senza passare per i distretti, ma potranno pure presentarsi a questo comando o al sindaco del capoluogo del mandamento, come è detto per gli alpini nel precedente n. 3.

Al n. 8, capoverso 5°, aggiungere: « 8 agosto e gli alpini non più tardi del 2 agosto prossimo. »

Dopo l'ultimo capoverso dello stesso n. 8 aggiungere:

« In via eccezionale potranno essere rinviati alla prossima successiva chiamata d'una classe di 1ª categoria quei militari di truppa delle classi 1866 e 1867 che ne facciano domanda al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, dimostrando con un certificato del sindaco o, a seconda dei casi, del direttore o del preside di una scuola od istituto di qualsiasi genere, che i motivi dai quali sono indotti a chiedere il rinvio, sebbene non compresi fra quelli che dànno diritto ad esso, si basano, ciò non ostante, sulla necessità di condurre a termine lavori agricoli; di dover, nell'epoca della chiamata, o nei tre mesi successivi, dare esami per studi; od infine che detti motivi si basano su speciali ragioni di famiglia che non permettono loro di prender parte all'istruzione senza grave discapito

« Essi sono peraltro avvertiti che il comandante del distretto che riceve tale domanda, sarà giudice dell'opportunità o meno di accoglierla favorevolmente, e che nessun comandante di distretto potrà concedere detti rinvii in proporzione maggiore del 10 % degli uomini chiamati effettivamente alle armi »

MANIFESTO *per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria della classe 1866 e dei rinviati della classe 1865.*

1. Per ordine di S M. il Re sono chiamati alle armi, per un periodo d'istruzione di circa 26 giorni, gli alpini in congedo illimitato, compresi i sott'ufficiali, ascritti alla 1ª categoria della classe 1866, come pure quelli della classe 1865 che, chiamati nello scorso anno, furono poi rinviati ad altra istruzione.

Saranno parimenti chiamati gli ufficiali alpini di complemento nati nell'anno 1866, eccettuati quelli che già prestarono servizio nell'esercito permanente in qualità di ufficiali effettivi, e alla loro chiamata ed assegnazione sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale delle nomine e promozioni.*

2. Gli alpini suddetti richiamati alle armi, appartenenti ai mandamenti indicati nello specchio seguente, si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno 11 agosto prossimo, a seconda della compagnia cui sono effettivi, alla sede del magazzino indicato nella col. 3ª dello specchio stesso, se si trovano nel capoluogo di mandamento in cui è posto il magazzino o altrimenti, sempre nelle ore antimeridiane dello stesso giorno, al sindaco del capoluogo di mandamento ove si trovano, per ricevere i mezzi di viaggio e recarsi a destinazione. Essi dovranno essere muniti del foglio di congedo illimitato.

3. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino, o al sindaco del capoluogo del mandamento in cui si trovano, che li avvierà al detto magazzino.

4. I richiamati potranno pure presentarsi direttamente al loro magazzino di battaglione, senza prima recarsi al capoluogo del mandamento, e purchè presentino il loro foglio di congedo munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune in cui risiedono, sarà loro corrisposta l'indennità di trasferta come se fossero partiti dal capoluogo del mandamento.

Senza di tale formalità non avranno diritto ad alcun rimborso.

5. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto generale di chiamata, pubblicato contemporaneamente al presente da tutti i comandanti dei distretti militari del Regno.

Li 9 luglio 1892.

Il Comandante del Reggimento.

ALLEGATO N. 3

OGGETTI di vestiario ed altri da distribuirsi ai richiamati

INDICAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea	Bersaglieri	Alpini	Genio	Artiglieria da campagna (1)
Asciugatoi	2	2	2	2	2
Berretti	1	»	1	1*	1
Berretti (fez) per bersaglieri	»	1	»	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1	1
Borse complete di pulizia	1	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2	2
Cappelli completi con copertura di tela bianca.	»	1	1	»	»
Cappotti	1	»	»	1*	»
Chepì completi con copertura (senza traccia)	1	»	»	1	1
Coreggie da pantaloni	1	1	1	1	1
Coreggiuole da zaini per alpini	»	»	4	»	»
Coreggie da pastrani	»	»	»	»	1
Cravatte bianche da collo	2	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1*	1
Fascie di lana	»	»	1	»	»
Fazzoletti	1	1	1	1	1
Gavette di lamiera	1	1	1	1*	1
Giubbe di panno	»	1	1	»	1
Giubbe di tela	1	1	1	1	1
Mantelline	»	1	1	»	»
Mutande	1	1	1	1	1
Paletti da teli da tenda	2	2	2	2	2
Panciotti di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di panno	1	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1	1
Parti di bastoni per teli da tenda	2	2	»	2	2
Pastrani per artiglieria	»	»	»	»	1
Pezzuoli da piedi (paia)	2	2	2	2	2
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2	2
Razioni di galletta	2	2	2	2	2
Sacchetti di galletta	2	2	3	2	2
Scatolette da nero per le scarpe	1	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con bottoni gemelli (paia).	1	1	»	1**	»
Spazzole	1	1	1	1	1
Tasche da pane	1	1	1	1*	1
Tazze di latta	1	1	1	1	1
Teli da tenda con funicella	1	1	1	1	1
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	1**	»
Zaini (di pelle).	1	1	1	1	»
Speroni con coreggioli (paia)	»	»	»	»	1
Valigie (con coreggia porta gavetta e valigia e porta valigia)	»	»	»	»	1

N. B. — (1) Milizie speciali dell'Isola di Sardegna.

(**) Saranno distribuiti ai richiamati della specialità del genio per le quali sono prescritte le scarpe. — (*) Da distribuirsi dai distretti.

AVVERTENZE.

1. I richiamati per quanto è possibile, dovranno continuare a far uso degli oggetti di biancheria che hanno seco presentandosi in servizio, e della calzatura da borghese, semprechè sia accertato che questa sia in buono stato d'uso, non abbia forma che stuoni troppo con quella d'ordinanza e sia atta alle marcie militari.

Gli oggetti di biancheria e le scarpe che saranno loro così lasciati, saranno da considerarsi in sostituzione di altrettanti di quelli di modello regolamentare segnati nel presente specchio.

Ai graduati saranno distribuiti, oltre ai *distintivi* di grado prescritti dall'*Atto* n. 35 del 1880, anche quelli da chepì.

2. Ai richiamati ascritti alla fanteria di linea e ai bersaglieri saranno distribuiti i vari *fregi* da chepì, cappello, cappotto, giubbe, ecc., a cura dei reggimenti a cui verranno assegnati, i quali conteggeranno la relativa spesa a carico della propria massa vestiario. Inoltre nel ripartire gli uomini fra le varie compagnie, i reggimenti scambieranno occorrendo, fra i medesimi le *nappine* di cui furono provvisti dai distretti o ne distribuiranno loro altre ritirando quelle state prima somministrate.

3. Ai richiamati di fanteria e bersaglieri, cui venga lasciata la calzatura propria, saranno egualmente distribuite le *uose* di tela e i *sottopiedi* con bottoni gemelli.

4. Potrà pure essere distribuito ai richiamati il *farsetto a maglia* qualora le condizioni atmosferiche rendano necessario l'uso di tale oggetto.

5. Le particolari disposizioni già impartite, per mezzo di alcuni comandi di corpo d'armata, per le distribuzioni di oggetti, non compresi nel presente specchio, ai richiamati che prenderanno parte a manovre in montagna, rimangono invariate.

MINISTERO
DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Direzione Generale del Fondo per il Culto

Migliorate le condizioni del Fondo per il Culto si è ormai in grado di concedere ai parroci l'intero supplemento di congrua fino a lire 800.

Sarà dato con effetto dal 1° luglio ai parroci che ne faranno dimanda in carta semplice, corredata dai documenti sullo stato attivo e passivo del Beneficio coi corrispondenti accertamenti per la tassa di mano morta.

Roma, 30 giugno 1892.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 315315 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 132375 della soppressa Direzione di Napoli), per lire quaranta, al nome di Tessier Luisa fu *Giacomo*, moglie di Giovann Mappa, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tessier Luisa fu *Gennaro*, moglie di Giovanni Mappa, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per 0/0, cioè: N. 626149 di lire 150, N. 636557 di lire 290, N. 774640 di lire 300, al nome di Vialardi di Verrone *Amedeo* fu Augusto, e N. 841697 di lire 365, al nome di Vialardi di *Verone Amedeo* fu Augusto, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Vialardi di *Verrone Vittorio-Amedeo* fu Augusto, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 924173 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 340, al nome di Gadda Oreste, Vittorio, Edvige ed Umberto di Marco, minori sotto la legittima amministrazione del padre, domiciliati in Milano, con vincolo d'usufrutto, a favore di Gadda Marco fu Gaspare; N. 924172 per l'annua rendita di lire 205, a favore degli stessi, libera, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gadda Oreste, Giuseppe-Romolo-Vittorio, Edvige ed Umberto di Marco, minori, sotto la legittima amministrazione del padre, domiciliati in Milano, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 1° giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 1° luglio 1892

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1|2 coperto	—	25 8	16 8
Domodossola	sereno	—	32 2	16 2
Milano	3|4 coperto	—	34 3	21 1
Verona	sereno	—	32 8	19 9
Venezia	sereno	agitato	29 9	19 6
Torino	1|2 coperto	—	30 8	20 4
Alessandria	coperto	—	33 0	19 9
Parma	coperto	—	33 9	20 0
Modena	coperto	—	32 9	20 7
Genova	coperto	calmo	26 8	21 1
Forlì	3|4 coperto	—	30 6	21 8
Pesaro	coperto	mosso	29 1	20 9
Porto Maurizio	1|4 coperto	mosso	27 7	21 0
Firenze	1|2 coperto	—	31 8	18 2
Urbino	coperto	—	30 2	18 2
Ancona	coperto	mosso	31 0	21 4
Livorno	1|4 coperto	calmo	29 5	20 0
Perugia	sereno	—	31 3	18 2
Camerino	1|4 coperto	—	28 8	18 1
Chieti	1|2 coperto	—	29 4	18 4
Aquila	sereno	—	28 8	15 4
Roma	sereno	—	31 7	18 7
Agnone	sereno	—	27 5	16 1
Foggia	sereno	—	33 1	22 5
Bari	sereno	calmo	28 7	22 7
Napoli	1|2 coperto	calmo	27 6	20 1
Potenza	sereno	—	25 2	15 2
Lecce	sereno	—	30 5	20 5
Cosenza	sereno	—	28 4	18 0
Cagliari	sereno	calmo	32 6	17 7
Reggio Calabria	sereno	agitato	27 0	21 0
Palermo	sereno	calmo	31 7	16 4
Catania	sereno	calmo	29 4	21 7
Caltanissetta	sereno	—	30 0	19 0
Siracusa	sereno	calmo	31 8	20 5

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 1° luglio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . = 761,0
Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 36
Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.
Cielo . . . . sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 30,4. Minimo = 18°,7.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 1° luglio 1892.

In Europa pressione elevata sulla Francia ed al Centro, leggermente bassa al Sud, minima sulla Russia media. Brest 771; Monaco 771; Mosca 753.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito all'estremo Nord, disceso altrove; alcuni temporali con pioggia nella bassa Valle del Po, temporale a Belluno.

Stamane: cielo nuvoloso sull'Italia superiore, generalmente sereno altrove; levante fresco al Nord; venti deboli di ponente in Sardegna e Sicilia; barometro a 763 mill. all'estremo Nord, da 760 a 761 nelle Puglie e in Terra d'Otranto.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi settentrionali; cielo generalmente sereno; qualche temporale nel continente.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 1. — Il *Figaro* pubblica una lettera del papa al vescovo di Grenoble in data del 22 giugno.

Il papa vi biasima i cattolici francesi che si mostrano refrattari alla direzione del capo della Chiesa, sotto pretesto che si tratti di politica.

Il papa dichiara di mantenere, in tutta la loro integrità, ciascuno dei suoi atti precedenti e soggiunge:

« Noi cerchiamo di non fare della politica ma quando la politica è legata agli interessi religiosi, come è attualmente in Francia, il pontefice romano ha la missione di determinare la condotta suscettibile di tutelare gli interessi religiosi ».

Il papa, dunque, raccomanda di lottare colle armi spirituali e fa appello alla cooperazione di tutti gli onesti, anche non cattolici, contro la persecuzione dei settari.

SASSO, 1. — Un dispaccio da Monza, firmato dal segretario generale della real casa, comm. Rattazzi, annunzia al sindaco che il re ha elargito lire cinquemila pei danneggiati della frana.

MADRID, 1. — I Governi d'Italia e di Spagna si sono messi ieri d'accordo per un provvisorio *modus vivendi* commerciale.

Saranno oggi scambiate, per sanzionarlo, apposite note tra il marchese Maffei ed il duca di Tetuan.

Il *modus vivendi* provvisorio consiste nell'applicazione della tariffa *minima* da parte della Spagna, mentre l'Italia applicherà alle merci spagnuole i dazi che sono al dì d'oggi in effettivo vigore verso l'Austria-Ungheria, la Germania e la Svizzera.

MADRID, 1. — La *Gaceta* pubblica un decreto reale che accorda la tariffa minima a favore delle merci provenienti dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria-Ungheria, dal Belgio, dall'Inghilterra, dai Paesi Bassi, dalla Svezia e Norvegia, dalla Svizzera e dal Portogallo e dirette sia in Ispagna che nelle colonie spagnuole.

CINCINNATI, 1. — Il partito proibizionista designò il generale John Dibroell come candidato alla presidenza della repubblica.

EDIMBURGO, 1. — Gladstone nel suo grande discorso elettorale disse che non poteva esporre i particolari del suo programma sul-l'*Home-rule*, ma che si riferiva alle dichiarazioni da lui fatte nel 1886, e nelle quali enumerò cinque condizioni necessarie per istabilire l'*Home-rule* in Irlanda.

Quanto alla maniera con cui l'Irlanda sarebbe rappresentata nel Parlamento britannico, dichiarò essere questo un dettaglio, che il partito liberale regolerebbe, allorchè sarebbe al potere.

Gladstone terminò il suo discorso, opponendo la saggezza irlandese all'egoismo ed all'intolleranza dei lordi inglesi, ed esprimendo fiducia nel Dio della giustizia. (*Fragorosi applausi*).

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 1 luglio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 luglio 92	—	—		— —	93,87 1|2 85 82 1|2.		— — 1
RENDITA 5 0|0 2.a grida		—	—	93,77 1/2 75 72 1/2	93 73 3|4	93,87 1/2.		— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	(70	— —			— —
detta 3 0|0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0|0 2.a grida	»	—	—		— —			58 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			92 50
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			100 50
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			102 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 92	500	500		— —			— — 2
» 4 0|0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —
» 4 0|0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			419 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			463 —
» » » Banca Nazionale 4 0|0.	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1|2 0|0.	»	500	500	487	487 —			— —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500		— —			654 — 3
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —	518		— — 4
» » » certif. provv.	1 » 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1335 —
» » Romana	1 luglio 92	1000	1000		— —	1015 1016		— — 5
» » Generale	»	—	—		— —	324 1|2 25 25 1|2 26	1|2 28 29 30 30 1|2 31)	— — 6
» » di Roma	1 genn 90	500	250		— —			450 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —
» » Industr e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —			555 —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	500		— —			490 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano.	1 luglio 92	500	400		— —	533 37 37 1|2 40 41	41 1/2 42 44 45)	— — 7
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	918 920		— —
» » Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500		— —	1170 1171		— — 8
» » Italiana per condotte d acqua	1 genn. 90	500	500		— —	375 1|2 76 1|2 76 77	79 80 81 81 1|2 82 83	— —
» » Immobiliare	1 luglio 92	500	500		— —	170	(85 1|2 86 87 87 1|2	— — 9
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 » 90	250	250		— —			138 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			230 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	170 69 67 1|2 67 66	66 1/2 68)	— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			285 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250		— —	172		— 10
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500		— —			284 11
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	1 » 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 » 92	500	500		— —			413 —
» Soc Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0|0.	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

30 giugno 1892.

Consolidato 5 0|0 . . . . . . L. 93 069
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 899
Consolidato 3 0|0, nominale . . . » 57 875
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale » 56 575

R. TANLONGO, Presidente

(1) ex — (2) ex — (3) ex — (4) ex — (5) ex —
(6) ex — (7) ex — (8) ex — (9) ex — (10) ex —
(11) ex.

Sconto	CAMBI		[illegible]	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— — —	102 32 1/2
	Parigi	Cheques	— —	103 —
2	Londra	90 giorni	— — —	25 83
	»	60 giorni		
	»	Cheques	—	
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta ai premi . . . . } 28 Luglio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione 29
Liquidazione 30

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle anticipazioni

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI

Visto: Il Deputato di Borsa: M. MODIGLIANI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GIUGNO 1892

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	95 90
» 3 0|0	58 —
Obbl. Beni Eccles.	— —
Prest. Rotschild 5 0|0	102 —
Ob. città di Roma 4 0|0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	462 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	485 —
Az. Fer. Meridionali	670 —
» » Mediterranee	525 —
» » » certif.	515 —
» Banca Nazionale	1339 —
» » Romana	1035 —
» » Gen vers. 425) / » » » » 450)	372 —
Az. Banco di Roma	430 —
» Banca Tiberina	28 —
» » Ind. e Com.	580 —
» » » Certif.	490 —
» Soc. Cred. Mobil	533 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	885 —
» » Acqua Marcia st.	1140 —
» » Condot. d'ac.	350 —
» » Gen Illumin	220 —
» » Tramway Om.	140 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » Immobiliare	175 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az Soc. Mat. Later.	220 —
» » Navig. Gen. Italiana	290 —
» » Metallurgica Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	179 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita.	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	410 —
» » » 4 0|0	170 —
» » Ferroviarie	290 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	244 —